

DELIBERAZIONE 3 MARZO 2026

55/2026/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2025, CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI SAN FILIPPO DEL MELA 150KV E SAN FILIPPO DEL MELA 220KV

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1376^a riunione del 3 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 581/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 581/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2025, 185/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 185/2025/R/eel);
- la comunicazione di A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito A2A Energiefuture), del 31 ottobre 2024, prot. Autorità 76495, di pari data;
- la comunicazione di A2A Energiefuture, dell'11 dicembre 2024, prot. Autorità 86607, del 12 dicembre 2024;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 4 febbraio 2025, prot. Autorità 7241, di pari data;
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 3 marzo 2025, prot. Autorità 15149, del 4 marzo 2025;
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 28 marzo 2025, prot. Autorità 21903, del 31 marzo 2025 (di seguito: prima comunicazione A2A);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 22 settembre 2025, prot. Autorità 65551, del 23 settembre 2025 (di seguito: seconda comunicazione A2A);

- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell'Autorità, del 17 novembre 2025, prot. Autorità 79681, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 19 novembre 2025, prot. Autorità 80220, di pari data (di seguito: terza comunicazione A2A).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minor valore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
 - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno, mentre non superiore al periodo compreso tra la data di assoggettamento dell'impianto alla disciplina di reintegrazione e il giorno 31 agosto dell'anno considerato se detta disciplina è applicata all'impianto per una parte del medesimo anno, ma non per l'anno successivo;
- l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A Energiefuture è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2025 con la deliberazione 581/2024/R/eel;
- con la deliberazione 185/2025/R/eel, l'impianto San Filippo del Mela 150kV di A2A Energiefuture è stato assoggettato al regime di reintegrazione dal 4 febbraio 2025 al 31 dicembre 2025 (di seguito: periodo di riferimento dell'anno 2025);
- la deliberazione 185/2025/R/eel prevede altresì che, ai fini della determinazione degli eventuali acconti del Corrispettivo relativi all'impianto San Filippo del Mela 220kV per l'anno 2025 e all'impianto San Filippo del Mela 150kV per il periodo di riferimento dell'anno 2025, le stime dei costi fissi di cui al comma 65.30.2 siano quelle indicate nella Tabella 1 della prima comunicazione A2A;

- con la seconda comunicazione A2A, come modificata dalla terza comunicazione A2A a seguito della lettera DIME, A2A Energiefuture ha formulato istanza *ex* comma 65.30 per il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al:
 - periodo dal 4 febbraio al 30 giugno dell'anno 2025 in relazione all'impianto San Filippo del Mela 150kV;
 - primo semestre dell'anno 2025 con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sulle istanze di cui alla seconda e alla terza comunicazione A2A sono tuttora in corso;
- rispetto agli impianti essenziali San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, A2A Energiefuture è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta A2A Energiefuture, titolare degli impianti essenziali San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, Terna riconosca al menzionato utente un acconto del Corrispettivo per l'anno 2025 in relazione a ciascuno dei medesimi impianti;
- con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, rispettivamente per il periodo dal 4 febbraio 2025 al 30 giugno 2025 e per il primo semestre 2025, stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da A2A Energiefuture, ai sensi delle deliberazioni 111/06 e 185/2025/R/eel;
- in relazione agli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo, per l'anno 2025

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad A2A Energiefuture S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento a ciascuno degli impianti San Filippo del Mela

- 150kV e San Filippo del Mela 220kV, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2025 indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 marzo 2026;
 3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad A2A Energiefuture S.p.A.;
 4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua